

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi a concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 572.

Legge n. 457/78, legge n. 179/92. Integrazione di finanziamenti con utilità economiche a favore dell'I.A.C.P. della provincia di Viterbo, per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Proceno, Viterbo via Matteotti e S. Barbara, Capranica, Graffignano ..... Pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1365.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par. 4. Deliberazione consiglio comunale n. 191 del 16 novembre 2000 ..... Pag. 10

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1450.

Destinazione dei fondi accantonati con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 600 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per importo di L. 121.040.153.268», a favore dell'I.A.C.P. di Viterbo per gli interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti nei

Comuni di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Finanziamento complessivo di Euro 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000) ..... Pag. 15

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1454.

Procedure e modalità per l'erogazione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale (legge n. 41/86) ..... Pag. 16

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1534.

Approvazione del programma di interventi iniziale, relativo alla Misura 1.1 «valorizzazione del patrimonio ambientale regionale», Sottomisura 1.1.2 «tutela e gestione degli ecosistemi naturali» prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006; Programma «regolamenti e piani di gestione» per Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps); programma «Rete ecologica» ..... Pag. 23

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1545.

Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, anno scolastico 2002/2003, spesa Euro 17.245.012,31, capitoli F11501 e F11502, esercizio 2002. Deroga ai sensi della legge regionale n. 8/2002, art. 4, comma 3, per consentire l'impegno del 100% annuo.

Pag. 35

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 OTT. 2002

-----  
ADDI 18 OTT. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAPANELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arrnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Aina Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO-FORMISANO-

DELIBERAZIONE N° - 1365 -

OGGETTO: Oggetto: Comune di Roma - Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la  
modifica dell'art. 10, par. 4 - Delib. C.C. n. 191 del 16.11.2000



Oggetto: Comune di Roma – Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par. 4 – Delib. C.C. n. 191 del 16.11.2000

### La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa:

VISTA la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5.9.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12.6.1975, n. 72;

VISTA la legge regionale 8.11.1977, n. 43 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Roma è dotato di P.R.G. approvato con il D.P.R. del 16.12.1965;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.191 del 16.11.2000, con la quale il Comune di Roma ha adottato la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., che prevede la modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art.10, relativo alla sottozona G4;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati alla Direzione Regionale Urbanistica e Casa, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1ª Sezione;

VISTO il voto n. 8/1 reso nell'adunanza del 18.07.02, che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A), con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante di che trattasi sia meritevole di approvazione per i motivi nel voto stesso riportati;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. n. 8/1 del 18.07.2002 che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A);

### D E L I B E R A

Per i motivi contenuti nel voto n. 8/1 reso dal C.T.C.R., 1ª Sezione, nell'adunanza del 18.07.2002, che costituisce parte integrante della presente delibera (All.A), è approvata la variante alle N.T.A del P.R.G., relativamente all'articolo 10 par. 4 adottata dal Comune di Roma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 16.11.2000.

La variante è vistata dal Direttore della Direzione Regionale Urbanistica e Casa nell'allegato A e nella delibera consiliare n.191 del 16.11.2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Casa

ALLEG. alla DELIB. N. 3362


DEL 18 OTT. 2002

ALL. A

W

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Il Direttore  
(Arch. Massimo Roversi)



Adunanza del 18.07.2002

VOTO n.8/1

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA  
L'Assessore

OGGETTO: COMUNE DI ROMA Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par.4. (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000).

IL COMITATO

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, artt.66 e 67;  
Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;  
Vista la nota 8.2.2002, prot. n.21867 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/D (Pianificazione Comunale Centro) ha trasmesso a questo Comitato gli atti e gli elaborati relativi al provvedimento in oggetto, corredati dalla prescritta relazione istruttoria;  
Esaminati gli atti e gli elaborati medesimi;  
Udita la Commissione relatrice (arch. Lorito - arch. Novelli);

PREMESSO:

Con nota n. 13713 del 19.09.2001 il Comune di Roma - Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale - ha inviato gli atti relativi alla variante al P.R.G. indicata in oggetto per l'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 08.11.1977 n° 43 e la proposta di parere ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29.01.1983, n.9.

Con delibera del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000 l'Amministrazione comunale di Roma ha adottato una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relativamente all'articolo 10, par. 4.

il provvedimento di variante è costituito dai seguenti atti:

- n° 5 copie della deliberazione consiliare di adozione n° 191 del 16.11.2000;
- avviso pubblicato all'Albo Pretorio;
- F.A.L. n° 50 del 23.06.2000;
- Quotidiano "IL MESSAGGERO" del 24.06.2000;
- Certificato avvenuto deposito.

sp



# REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Casa

Roma, 1

Tale deliberazione ed il fascicolo relativo alla variante in oggetto, come certificato in data 12.09.2001 dal Servizio Messi del Comune di Roma, è stata pubblicata per 30 giorni a decorrere dal 18.06.2001 all'Albo Pretorio e durante tale periodo e nei 30 giorni successivi (termine ultimo 16.08.2001) non sono state prodotte osservazioni od opposizioni.

Dall'esame della documentazione pervenuta si è rilevato che la variante adottata prevede la modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art.10 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. relativo alla sottozona G4, e più precisamente:

sostituzione delle parole "e l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,20 mc/mq" con "nel caso di attrezzature sportive, ricreative e culturale di livello urbano, l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,50 mc/mq, fermo restando che l'altezza massima virtuale di interpiano per l'applicazione dell'indice sarà pari a metri 4 e che le eventuali cubature tecniche, strettamente necessarie alle funzioni, dovute a maggiori altezze, non saranno conteggiate."

L'Amministrazione Comunale ha proposto la variante in oggetto ritenendo che nel testo della norma approvato emerga la contraddizione tra quanto disposto dal secondo capoverso del par. 4) "l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,20 mc/mq" e quello dal quinto capoverso "la somma delle superfici lorde ai vari piani degli edifici ammessi non dovrà superare il 15% dell'intera superficie territoriale".

## CONSIDERATO:

L'Amministrazione Comunale con la variante in argomento, apporta modifiche ed integrazioni alla Delibera Comunale n° 4579 del 12.07.89, approvata dalla Giunta Regionale con delibera del 15.07.97 n° 4409, attinente, tra l'altro, la disciplina delle sottozone G4.

Con la variante proposta viene eliminata la contraddizione rilevata dal Comune.

Come l'obbligo di rilevare che l'art. 15 delle N.T.A., che detta norme per la zona N (Verde Pubblico), al quinto capoverso, relativamente agli impianti sportivi, richiama le norme di cui all'art.10, par. 4) e pertanto con l'approvazione della presente variante verrà di conseguenza modificato anche questo articolo.

Si rammenta che il C.T.C.R., nella seduta del 13.12.99, in occasione dell'esame della variante al P.R.G. relativa alle aree libere ubicate lungo la Colombo, aveva suggerito che in occasione di una variante normativa il Comune di Roma provvedesse ad introdurre parametri e precisazioni alla norma stessa.



Roma, il \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato esprime il

## PARERE

Che la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000, relativa alla modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art. 10, possa essere espresso parere favorevole rinnovando il suggerimento del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1ª Sezione di cui alle precedenti considerazioni.

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito il nuovo testo per esteso:

"4) Sottozona G4: aree destinate ad attrezzature sportive, culturali, ricreative e turistiche di proprietà privata (1).

Questa sottozona è destinata alla realizzazione di impianti per l'attività sportiva, culturale, ricreativa e turistica di proprietà privata. Nel caso di attrezzature sportive, ricreative e culturale di livello urbano, l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,50 mc/mq, fermo restando che l'altezza massima virtuale di interpiano per l'applicazione dell'indice sarà pari a metri 4 e che le eventuali cubature tecniche, strettamente necessarie alle funzioni, dovute a maggiori altezze, non saranno conteggiate.

Qualora la sottozona indicata nelle planimetrie di PRG superi i 5 ettari l'intervento dovrà realizzarsi mediante lottizzazione convenzionata o strumento equivalente esteso all'intera sottozona; ove invece non superi i 5 ettari, l'intervento potrà realizzarsi mediante progetto edilizio unitario ed atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnino all'esecuzione a loro cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria dell'intera sottozona.

Nel caso in cui la sottozona risulti parzialmente edificata, i limiti di cui ai precedenti commi vanno riferiti a ciascuna area libera della medesima.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la somma delle superfici lorde ai vari piani degli edifici ammessi non dovrà superare il 15% dell'intera superficie territoriale; un'aliquota della predetta superficie territoriale nell'ambito del 15% potrà essere utilizzata nella misura massima del 3% per destinazioni di supporto alle attività sportive, culturali, ricreative (quali ad esempio bar, ristorante, residenze custode) e turistiche (es. foresteria). La superficie destinata all'attività turistica non potrà superare il 30% della somma delle superfici lorde ammissibili ai vari piani nell'ambito del 15% e comunque l'indice di fabbricabilità territoriale ad essa riferito non dovrà superare lo 0,20 mc/mq;
- le strutture chiuse, anche se stagionali, dovranno computarsi nel calcolo della superficie coperta;
- l'altezza media di ogni singolo edificio non dovrà essere superiore a 12 m;
- l'altezza massima non dovrà essere comunque superiore a 25 m;

<sup>1</sup> Tale sottozona corrisponde alla sottozona G5 indicata nelle tavole di PRG con campitura a strisce alternate inclinate a 45°, di colore verde veronese e bianco.



# REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Casa

Roma, 9

- la superficie minima di verde permeabile non dovrà essere inferiore al 25% dell'intera superficie delle sottozone;
- la messa a dimora di un minimo di 30 alberi di alto fusto per ettaro di superficie della sottozona;
- il distacco dai confini interni dovrà essere pari al doppio dell'altezza del fabbricato con origine sui confini stessi e, comunque, non inferiore a 8 ml nel caso di pareti finestrate, a 10 ml; il distacco minimo dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito non dovrà essere inferiore a 10 ml salvo maggiori distanze prescritte per tipo di strade strada dal DL 30 aprile 1992, n° 285 del Nuovo Codice della Strada;
- dovranno essere previste aree di parcheggio di uso pubblico differenziate per le diverse utilizzazioni, secondo i seguenti valori minimi:
  - a) per le attrezzature sportive: un posto macchina ogni due persone considerando 20 mq a macchina;

le presenze medie per singole tipologie sportive sono così definite:

tennis	5 persone
polivalente	20 persone
calcio	30 persone
atletica	30 persone
palestra	22 persone
rugby	30 persone
hockey	30 persone
baseball	30 persone
piscina	1 persona ogni 1,3 mq di superficie di specchio d'acqua
pattinaggio	1 persona ogni 4 mq di superficie pista
impianti con gradinate per il pubblico	posti a sedere 0,40 mq pro-capite posti in piedi 0,25 mq pro-capite

Per le attrezzature non elencate si rinvia alle norme CONI sui parcheggi;

- b) per le attrezzature culturali, ricreative e turistiche: 1 mq di parcheggio per ogni 2 mq di superficie lorda ai vari piani.

Per gli impianti spettacolari all'aperto valgono gli stessi parametri fissati per gli impianti con gradinate di cui al precedente punto a);

Per i luna park l'area destinata a parcheggi dovrà essere al 100% della superficie occupata da strutture ed impianti."

IL SEGRETARIO DEL C.R.T.

(Marina FAZIO)

IL PRESIDENTE DEL C.R.T.

(arch. Massimo RIVERSI)